

## **PROVVEDIMENTO DI REVOCA BANDO DI SELEZIONE**

**OGGETTO: REVOCA del BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI FINALIZZATA AD EVENTUALI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO PER ADDETTI CON MANSIONI POLIVALENTI ESPERIBILI NELL'AMBITO DEI SERVIZI OPERATIVI DI SPEZIA RISORSE S.p.A. DA INQUADRARSI NELLA AREA ECONOMICA B – LIVELLO 3 DEL CCNL AUTONOMIE LOCALI ARMONIZZATO CON ACCORDO SINDACALE DEL 23 SETTEMBRE 2019 PUBBLICATO IL 14/12/2023.**

- **Visto** il Bando di Selezione di cui in Oggetto, deliberato dalla Società in data 13/12/2023 e pubblicato in data 14/12/2023.
- **Richiamato** l'art.7 del Regolamento per il Reclutamento del Personale deliberato il 22/06/2023 a mente del quale è insindacabile diritto della società interrompere le procedure per sopravvenuti impedimenti di natura giuridica, legislativa, economica e/o organizzativa.
- **Richiamato** altresì l'art.12.8 del Bando di selezione a mente del quale, analogamente, è fatto salvo l'insindacabile diritto della Società di interrompere le procedure per sopravvenuti impedimenti di natura giuridica, legislativa, economica e/o organizzativa.

### **PREMESSO CHE**

- ◇ Spezia Risorse Spa è società partecipata dal Comune della Spezia (socio maggioritario), da altri Comuni limitrofi (Comune di Luni, Monterosso al Mare, Brugnato, Sarzana, Portovenere, Aulla, Calice al Cornoviglio, Ameglia, Santo Stefano, Arcola) e dalla Provincia della Spezia;
- ◇ Spezia Risorse Spa in data 14/12/2023 pubblicava, conformemente alle previsioni regolamentari interne e ai sensi dell'art.19 DLgs 175/16, selezione ad evidenza pubblica di cui all'oggetto;
- ◇ la selezione, nel rispetto di principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con la volontà di procedere celermente alla valutazione dei Candidati, prevedeva un'eventuale preselezione, una valutazione dei curricula pervenuti e, nel caso di valutazione positiva, un test scritto ed un colloquio orale;
- ◇ al Bando di selezione partecipava un numero di Candidati tale da costringere, secondo le previsioni di Bando, la Società a ricorrere al test preselettivo (così come stabilito da Regolamento e Bando); in seguito, la Commissione effettuava la valutazione dei CV dei Candidati ammessi e convocava i Candidati ammessi per la data del 21.5.2024;

## PRESO ATTO CHE

◇ 29 tra i Candidati esclusi per non aver raggiunto il risultato di valutazione del CV di almeno 7 (come indicato dal Bando, art. 7.4) hanno impugnato ex art.700 cpc la valutazione della commissione in via d'urgenza e queste sono, per quanto di interesse, le statuizioni del Tribunale della Spezia, sez.Lavoro, nell'RGL 569/24, con cui è stato accolto il ricorso: *“Se il riferimento a precedenti esperienze concreta un criterio oggettivo e verificabile, ancorché a ben vedere estraneo alla previsione del bando e ripetitivo dei precedenti punti, il riferimento a “espresse motivazioni” è vago, impalpabile e insuscettibile di una verifica oggettiva. Appare quindi probabile che l'attribuzione o la mancata attribuzione di un punto su tali basi non sia legittima”*. E ancora: *“Se è vero che l'art. 35 comma 3 D. Lgs. 165/01 non si può applicare alla Convenuta per sua forza propria, in quanto risulta emanato il provvedimento che Ha disposto I criteri e le modalità per il reclutamento del personale, e se è altresì Vero che sul punto specifico nulla risulta disposto da quel provvedimento. Tuttavia, quanto meno in questa sede e a livello di fumus boni iuris, appare Probabilmente fondata l'affermazione che il rispetto dei principi di imparzialità e Di trasparenza comporti l'applicazione della medesima regola individuata dal Giudice amministrativo e che quindi sia illegittimo determinare I criteri di Valutazione dei titoli dopo aver preso cognizione dei nomi dei candidati. Sotto questo profilo, quindi, la domanda si deve ritenere assistita da fumus boni iuris per tutti I ricorrenti (tranne, per quanto sopra si è detto, ) perché L'attribuzione dei punteggi nella fase della valutazione dei curricula si è fondata Su criteri fissati in modo probabilmente illegittimo”*.

◇ I 2 distinti criteri summenzionati e sulla base dei quali il Giudice ha ritenuto di accogliere il ricorso d'urgenza, come si vede, sono criteri generali, che non attengono ai soli 29 ricorrenti, ma che potrebbero evidentemente inficiare sia la posizione di tutti i candidati pretermessi, ma soprattutto anche la formazione della graduatoria e/o le future assunzioni, con riflessi sulla tenuta generale del Bando di selezione a raggiungere lo scopo e con aggravii di spesa a carico della Società.

◇ Appare infatti evidente, per quanto si è appena chiarito, che non si può escludere – ed è anzi a questo punto probabile – che i candidati che siano stati esclusi dalle fasi successive o che ad esse non siano stati ammessi, avranno la facoltà di agire giudizialmente per sentir dichiarare illegittima la loro esclusione in ragione della generale invalidità del Bando, ed avranno dunque la facoltà di agire per la dichiarazione di illegittimità del medesimo, con riflessi non più sulla mera accessibilità alla fase successiva (che era il presupposto dei ricorsi d'urgenza), ma sulla reale tenuta dell'atto in via generale (con insostenibili ed evitabili aggravii di spese, anche di difesa giudiziale, per la Società). A conferma di ciò si consideri che la società, in seguito alla pubblicazione dell'Ordinanza del Giudice di cui sopra, ha già ricevuto da parte di altri candidati esclusi formale istanza di accesso agli atti della procedura con espresso riferimento a quelli relativi alla fase di valutazione dei CV, verosimilmente volta e prodromica ad ottenere la medesima tutela.

## CONSIDERATO CHE

◇ La giurisprudenza amministrativa – con precipuo riferimento ai Bandi di Concorso delle PP.AA. – ha ribadito che la revoca di un bando rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e

quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (ctr. ex plurimis Consiglio di Stato, n.554 del 2013 e TAR Pescara, n.15.02.2016 n.51, TAR Campania, Napoli, sez. V, nella sent. 23 novembre 2022, n. 7249) in quanto "*La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario.... per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza ...*" (TAR Umbria, Perugia, sez.I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "*.. di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa*" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n.85), o meglio "*... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente...*" (Cons. Stato, Sez.III, 29/11/2016, n. 5026).

◇ Similarmente, è stato chiarito che *la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della pubblica amministrazione che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, può provvedere in tal senso quando, per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto, e quindi per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non si rende più necessaria la copertura del posto messo a concorso* (Tar Puglia, Lecce, 13/09/2016, n. 1437) e, in modo analogo, che *la revoca o l'annullamento d'ufficio di un pubblico concorso richiede una motivazione particolarmente puntuale e penetrante solo quando il procedimento concorsuale si sia completato e perfezionato con l'intervento della presa d'atto della graduatoria, seguito dall'invito a prendere servizio, atti che determinano il sorgere di una posizione soggettiva qualificata e tutelata, costituita dall'affidamento del concorrente chiamato al lavoro* (Tar Toscana, sent. n. 6037/2003); così anche, più recentemente e con ulteriore ampliamento del margine di discrezionalità, la sez. giur. del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia (sent. n.230/2020): *finché non avviene la stipulazione del contratto, l'Amministrazione è titolare del potere discrezionale di rivedere le proprie scelte atteso che appartiene alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione la scelta: del momento di bandire un concorso; dell'individuazione del numero delle unità di personale da assumere in relazione alle esigenze funzionali ed organizzative dell'ente; di dare copertura dei posti resesi successivamente disponibili, nonché delle relative modalità di provvista del personale che sono strettamente strumentali all'organizzazione pubblicistica dell'apparato burocratico in funzione del perseguimento dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa; di revocare una procedura già indetta, in base a rinnovata valutazione di opportunità e fino al momento in cui non si siano costituite posizioni di impiego in esito alla procedura selettiva.*

◇ La giurisprudenza amministrativa è, dunque, pacifica nel ritenere che l'amministrazione possa procedere alla revoca di una procedura concorsuale in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità (Cons. Stato, sent. n. 1343/2015, n. 73/2015, n. 136/2014).

### RITENUTO CHE

◇ Le richiamate decisioni della Giurisprudenza amministrativa, assunte con riferimento a procedure concorsuali pubbliche, se pure possono essere utilizzate come parametro di riferimento per una selezione ex art.19 DLgs 175/16, si inseriscono in un contesto normativo diverso e più penetrante in ordine alla verifica dell'operato pubblico e della discrezionalità amministrativa, dovendosi ritenere che, pur nell'assoluto rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità, nel caso di specie, non trovandosi dinanzi

ad una P.A. in senso tecnico, le regole sopra ricordate debbano essere necessariamente intese in senso ancor più ampio.

### **VALUTATO INFINE CHE**

◇ Resta come migliore alternativa, tra le varie possibili, quella di predisporre un nuovo Bando di selezione che superi le difficoltà e possibili illegittimità rilevate, così da ricercare la certezza e la stabilità di una graduatoria.

**Per Tali Motivazioni**

**Spezia Risorse Spa**

### **REVOCA**

**IL BANDO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA PER FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI FINALIZZATA AD EVENTUALI SUCCESSIVE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E/O INDETERMINATO PER ADDETTI CON MANSIONI POLIVALENTI ESPERIBILI NELL'AMBITO DEI SERVIZI OPERATIVI DI SPEZIA RISORSE S.p.A. DA INQUADRARSI NELLA AREA ECONOMICA B – LIVELLO 3 DEL CCNL AUTONOMIE LOCALI ARMONIZZATO CON ACCORDO SINDACALE DEL 23 SETTEMBRE 2019 PUBBLICATO IL 14/12/2023**, in quanto il provvedimento giudiziale RGL 569/2024, seppur impugnabile ed in via d'urgenza, ha offerto dei punti di vista che seppure del tutto opinabili (come d'altra parte riconosciuto dal medesimo Giudice) potrebbero comportare lunghe tempistiche, il ritardo nella formazione di una graduatoria e l'incertezza della sua stabilità, disparità di trattamento tra i candidati partecipanti, cause aleatorie e costi considerevoli del tutto insopportabili ed evitabili dalla Società.

### **MANDA**

Agli Uffici competenti affinché comunichino ai Candidati, con le modalità previste dal Bando, l'intervenuta revoca del Bando di selezione.

La Spezia, li 02/08/2024

L'Amministratore Delegato  
Dott. Davide Piccioli

Il Presidente  
Geom. Sonia Mochi